



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI eVISO S.P.A. DEL 20 GIUGNO 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 21 GIUGNO 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE

eVISO S.p.A.

Corso Luigi Einaudi, 3, ▪ 12037 Saluzzo (CN) ▪ T 017544648 ▪ investor.relations@eviso.it ▪ www.eviso.ai

Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 ▪ Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.

TICKER BORSA ITALIANA: EVISO ▪ CODICE ISIN: IT0005430936

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di eVISO S.p.A. (di seguito “eVISO” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria della Società, convocata presso la sede legale della Società in Saluzzo (CN), Corso Luigi Einaudi n. 3, in prima convocazione, per il giorno 20 giugno 2024 alle ore 15:00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 giugno 2024 alle ore 15:00.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di eVISO Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli artt. 6, 11, 14, 16, 19 e 27 dello statuto sociale e all’introduzione di un nuovo art. 6-*bis* volti a consentire l’emissione di azioni a voto plurimo.

La presente relazione è depositata presso la sede legale della Società ed è altresì disponibile sul sito internet della Società eviso.ai nella sezione Investor Relations, Governance.

* * *

Punto 1 all’ordine del giorno:

- 1. Proposta di introduzione del c.d. voto plurimo e conseguente modifica degli articoli 6, 11, 14, 16, 19 e 27 ed introduzione di un nuovo art. 6-*bis* dello statuto sociale della Società; delibere inerenti e conseguenti;***

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di eVISO ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica degli artt. 6, 11, 14, 16, 19 e 27 dello statuto sociale e all’introduzione di un nuovo art. 6-*bis* volti a consentire l’emissione di azioni a voto plurimo.

i. Illustrazione delle Azioni a Voto Plurimo e motivazione delle modifiche statutarie proposte

Le modifiche statutarie anzidette sono volte a consentire agli Azionisti della Società di convertire parte delle proprie azioni ordinarie in azioni a voto plurimo, attributive – a seguito della modifica dell’art. 2351, comma 4, c.c. introdotta dall’art. 13 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 – di dieci voti in relazione a tutti gli argomenti assembleari, siano essi di competenza dell’assemblea ordinaria o dell’assemblea straordinaria, e conseguentemente disciplinare il possesso di detta differente categoria di azioni successivamente alla sua eventuale introduzione.

Si ricorda che l’attuale statuto della Società, cui non si applica l’art. 127-*sexies* del Testo Unico della Finanza in virtù delle previsioni di cui all’art. 119 del medesimo, prevede che il capitale sociale sia rappresentato unicamente da azioni ordinarie, attributive dei diritti previsti dalla legge. In particolare, per quanto attiene al diritto di voto, ciascuna azione ordinaria attribuisce al relativo proprietario un voto esercitabile in ciascuna assemblea. Nell’ambito di quanto disposto dall’art. 2351, comma 4, del codice le modifiche statutarie proposte prevedono la creazione di una nuova categoria di azioni, attributive dei medesimi diritti delle azioni ordinarie già in circolazione, fatta eccezione per il diritto di voto.

Infatti, ai sensi dell'art. 6-*bis*, comma 1, dello statuto sociale (di cui viene proposta l'introduzione), ciascuna azione a voto plurimo attribuirà ai relativi possessori dieci voti in relazione a tutti gli argomenti assembleari, siano essi di competenza dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria della Società (le "**Azioni a Voto Plurimo**"). Come meglio illustrato nel prosieguo, gli Azionisti della Società avranno diritto di richiedere l'assegnazione in loro favore di azioni a voto plurimo tramite la conversione di una parte delle loro azioni ordinarie entro il limite di n. 15 Azioni a Voto Plurimo ogni n. 100 azioni ordinarie detenute, che siano state possedute ininterrottamente per un certo periodo di tempo.

Una volta convertite, le azioni a voto plurimo resteranno tali unicamente laddove siano trasferite a determinati soggetti (e.g., società controllate, coniuge o discendenti). Viceversa, negli altri casi di trasferimenti, le azioni a voto plurimo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie.

Alla luce di quanto precede, l'introduzione delle azioni a voto plurimo appare, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, come uno strumento volto a incentivare e "premiare" quei soci che scelgano di mantenere nel tempo il proprio investimento in eVISO.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene infatti che la stabilità dell'assetto azionario rappresenti un valore per la Società in quanto consente di rafforzare la governance e incrementa la partecipazione alla vita sociale e alla dialettica assembleare. Infatti, da un lato, gli Azionisti che sceglieranno di convertire le proprie azioni in Azioni a Voto Plurimo saranno incentivati a mantenere il proprio investimento nel tempo e a sostenere le strategie di crescita della Società, anche tramite l'adesione a eventuali futuri aumenti di capitale, vedendosi riconosciuto un maggior peso nell'ambito delle assemblee. Dall'altro lato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che ciò consentirà di sviluppare un meccanismo virtuoso nel medio-lungo periodo in quanto le scelte di primaria importanza per l'assemblea potranno essere maggiormente orientate da quei soggetti che abbiano imperniato la propria strategia di investimento avendo riguardo a prospettive di sostenibilità e crescita della Società.

Con riferimento alla scelta della Società di determinare in dieci il numero di voti attribuiti a ciascuna Azione a Voto Plurimo, la Società ha ritenuto, al fine di mantenere una adeguata liquidità di azioni ordinarie sul mercato, di applicare tale coefficiente su di una quota di azioni entro il limite di n. 15 Azioni a Voto Plurimo ogni n. 100 azioni ordinarie detenute da ciascun azionista che ne richieda la conversione.

ii. Assegnazione delle Azioni a Voto Plurimo

Ciascun Azionista della Società avrà il diritto di richiedere la conversione di parte delle proprie azioni ordinarie entro il limite di n. 15 Azioni a Voto Plurimo ogni n. 100 azioni ordinarie detenute (la "**Soglia Massima di Conversione**") ai termini e alle condizioni di seguito descritti.

In particolare, potranno esercitare il diritto alla conversione unicamente i soci che risultino titolari di azioni della Società alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sull'introduzione delle Azioni a Voto Plurimo (la "**Data di Riferimento**").

Il diritto alla conversione potrà riguardare al massimo n. 15 Azioni a Voto Plurimo ogni n. 100 azioni ordinarie detenute dal relativo Azionista alla Data di Riferimento (le "**Azioni Convertibili**") a condizione che le Azioni Convertibili di cui si richiede la conversione siano state possedute ininterrottamente dallo stesso dalla Data di

Riferimento fino alla data del 1 settembre 2024 (il “**Periodo di Possesso Ininterrotto**”) e subordinatamente al loro effettivo possesso alla data di effettiva conversione.

Ove dal calcolo della Soglia Massima di Conversione ne derivi un numero decimale, il numero di Azioni Convertibili sarà diminuito mediante arrotondamento per difetto al numero intero immediatamente inferiore.

Alla scadenza del Periodo di Possesso Ininterrotto, ciascun Azionista titolato potrà esercitare il diritto alla conversione per tutte o parte delle Azioni Convertibili entro il 15 settembre 2024 (il “**Termine di Conversione**”).

A tal fine, entro il Termine di Conversione, l’Azionista interessato dovrà inviare una comunicazione scritta alla Società (la “**Richiesta di Conversione**”), a mezzo di posta elettronica certificata (all’indirizzo PEC: evisosrl@businesspec.it), contenente:

- (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail) per le comunicazioni inerenti al procedimento di conversione;
- (ii) il numero complessivo di azioni ordinarie possedute dal relativo Azionista alla Data di Riferimento;
- (iii) il numero di Azioni Convertibili per le quali è esercitato il diritto alla conversione in Azioni a Voto Plurimo (le “**Azioni Convertende**”);
- (iv) l’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le Azioni Convertende e di quello presso cui è acceso il conto su cui dovranno essere trasferite le Azioni a Voto Plurimo assegnate, con i dati relativi ai predetti conti.

Resta inteso che l’eventuale trasferimento delle Azioni Convertende nel periodo antecedente l’effettiva conversione, comporterà la perdita del diritto alla stessa in relazione alle azioni trasferite.

In aggiunta, sempre entro il Termine di Conversione, l’Azionista che intende esercitare il diritto alla conversione dovrà far pervenire alla Società una certificazione (la “**Certificazione dell’Intermediario**”), resa da uno o più intermediari (a seconda degli intermediari presso cui sono accessi i conti su cui sono registrate le azioni), contenente:

- (i) l’indicazione del numero complessivo di azioni ordinarie possedute dall’Azionista alla Data di Riferimento; e
- (ii) la dichiarazione dell’intermediario circa il fatto che le Azioni Convertende sono state possedute da tale Azionista per tutto il Periodo di Possesso Ininterrotto e sono di titolarità dello stesso alla data dell’invio della Richiesta di Conversione ovvero, se successiva, alla data di rilascio della Certificazione dell’Intermediario. Detta certificazione dovrà essere inviata alla Società entro il Termine di Conversione nelle medesime modalità di cui sopra.

Le Richieste di Conversione inviate oltre il Termine di Conversione ovvero prive di uno degli elementi essenziali sopra descritti ovvero non tempestivamente corredate della Certificazione dell’Intermediario saranno inammissibili e, in ogni caso, inefficaci.

In caso di valido esercizio del diritto alla conversione sopra descritto, le Azioni Convertende saranno convertite in Azioni a Voto Plurimo, salva diversa indicazione di Borsa Italiana S.p.A. (che sarà prontamente comunicata), il primo giorno di mercato aperto del mese di ottobre 2024.

Si precisa che le Azioni a Voto Plurimo assegnate a esito della procedura di conversione sopra descritta saranno dotate di un numero ISIN differente rispetto a quello delle azioni ordinarie ammesse alla negoziazione e non saranno conteggiate nel calcolo della capitalizzazione di Borsa Italiana della Società.

iii. Diritto di recesso e condizione sospensiva

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria in relazione all'emissione delle Azioni a Voto Plurimo costituiscono una modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione, ciò comportando la ricorrenza del diritto di recesso di cui all'art. 2437-ter, co. 1, lett. g), del codice civile in favore di quegli Azionisti che non abbiano concorso all'assunzione di tali modifiche.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di subordinare le modifiche statutarie proposte al mancato esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti della Società per un numero di azioni aventi complessivamente un valore di liquidazione da pagarsi da parte della Società pari o superiore a Euro 2 milioni (l'"**Esborso Massimo**" e la "**Condizione Sospensiva**"). A fini di chiarezza, si precisa che l'Esborso Massimo fa riferimento all'importo che la Società sarebbe obbligata a corrispondere ai soci recedenti a titolo di rimborso delle loro azioni ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, per il caso in cui la totalità delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso non sia previamente acquistata dagli altri soci o collocata presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater* del codice civile e, dunque, dovrà essere calcolato al netto di quanto eventualmente residui a seguito dell'acquisto da parte degli altri soci o del collocamento presso terzi.

Alla luce della predetta Condizione Sospensiva e salvo il caso di rinuncia alla medesima, le modifiche statutarie in esame, l'esercizio del diritto di recesso e, conseguentemente, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni recedute saranno efficaci unicamente laddove l'importo complessivo che la Società sia tenuta a corrispondere ai soci receduti non ecceda l'Esborso Massimo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la previsione della Condizione Sospensiva rappresenti lo strumento giuridico opportuno per rispondere alla necessità pratica di contenere gli impatti di natura finanziaria, a oggi non prevedibili, che potrebbero derivare in capo alla Società, ove fosse obbligata a rimborsare le azioni dei soci recedenti ai termini sopra descritti così da preservare il valore e le risorse aziendali ai fini dell'attuazione degli obiettivi strategici.

In considerazione di ciò, la Condizione Sospensiva è da ritenersi posta nell'esclusivo interesse di eVISO e, in quanto tale, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 10 giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima, tenuto conto, tra le altre cose, dell'interesse sociale al perseguimento delle modifiche statutarie e della possibilità, attuale o futura, di cedere le azioni che saranno acquistate dalla Società a esito della procedura di recesso.

La Società comunicherà tempestivamente al mercato, mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet eviso.ai, l'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Sospensiva (e, se del caso, la sua rinuncia), essendo inteso che, in ragione della particolare natura di tale condizione, l'accertamento in ordine a quanto precede potrebbe richiedere, tra le altre cose, il completamento della procedura di offerta in opzione ai soci e/o di collocamento presso terzi in relazione alle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso.

iv. Valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di recesso

Poiché le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione comportano la ricorrenza del diritto di recesso ai termini sopra descritti, ai sensi dell'art. 2437-*ter* del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2437-*ter* del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto *“della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”*.

In ragione del fatto che lo statuto della Società non prevede criteri diversi per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-*ter*, co. 4, del codice civile, e che dunque il criterio o i criteri di determinazione del valore di recesso dovrebbero essere determinati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-*ter*, individuando il criterio o la pluralità di criteri che, nel caso concreto, meglio risponderebbero all'obiettivo di pervenire al valore reale delle azioni della Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno conferire apposito incarico ad un esperto indipendente, individuato in EnVent Italia Sim S.p.A. (l'“**Esperto Indipendente**” o “**Envent**”), che ha rilasciato, in data 31 maggio 2024, la propria analisi sul valore di liquidazione delle azioni a supporto del Consiglio di Amministrazione della Società, ed i cui contenuti sono stati condivisi e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione di eVISO ai fini della determinazione di tale valore di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto di recesso.

Come meglio descritto nella relazione sulla determinazione del valore di liquidazione predisposta ai sensi dell'art. 2437-*ter* del codice civile cui si fa rinvio, l'Esperto Indipendente ha ritenuto opportuno applicare, al fine di determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società, sia metodi analitici quali il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma del *goodwill* e il metodo reddituale, sia metodi di mercato quali l'analisi delle quotazioni di Borsa.

Il Consiglio di Amministrazione, analizzata la relazione predisposta da EnVent, ritiene di condividerla e farne proprie le valutazioni e le conclusioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ha ritenuto di quantificare in Euro 3,82 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di eVISO ai fini del recesso.

v. Esercizio del diritto di recesso e procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2437, comma 1, del codice civile, il diritto di recesso può essere esercitato dai soci di eVISO che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie sopra descritte, per tutte o parte delle azioni da essi detenute.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127-*bis*, commi 2 e 3, del TUF si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della società (i) successivamente alla

data di cui all'art. 83-sexies, co. 2, del TUF (i.e., la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria di eVISO chiamata a deliberare sulle predette modifiche statutarie.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-bis e 2437-quater del codice civile.

In particolare, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta, da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data di iscrizione della delibera assembleare di modificazione dello statuto sociale presso il competente registro delle imprese.

Esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, le azioni saranno preliminarmente offerte in opzione agli altri soci ed eventualmente collocate presso terzi.

Le azioni che eventualmente dovessero residuare a esito di tale procedimento saranno rimborsate ai soci recedenti, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili.

Per ogni ulteriore informazione circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile e a disposizione del pubblico presso la sede legale di eVISO in Saluzzo (CN), Corso Luigi Einaudi n. 3 e consultabile sul sito internet della Società eviso.ai

vi. Ipotesi di conversione e trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo

Le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno in azioni ordinarie (e, dunque, con perdita del voto plurimo) in ragione di un rapporto di una a una al ricorrere di talune ipotesi.

Anzitutto, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno in azioni ordinarie a fronte di richiesta scritta formulata, in qualsiasi momento, da parte del relativo titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte di dette azioni, con apposita comunicazione pervenuta alla Società, corredata dalla certificazione dell'intermediario relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione.

Inoltre, al fine di perseguire gli obiettivi di premialità, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno in azioni ordinarie in caso di trasferimenti diretti della proprietà o dell'usufrutto delle medesime oppure, salvo che non si rientri in un'ipotesi di trasferimento consentito ai sensi di quanto descritto sotto, in caso di trasferimenti indiretti perseguiti (i) attraverso cambio del controllo delle società titolari di Azioni a Voto Plurimo oppure (ii) attraverso schemi fiduciari che facciano venire meno la sostanziale titolarità della proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo interessate da parte del socio originariamente titolare.

Viceversa, sarebbero consentiti (e, dunque, non determinerebbero la conversione automatica in azioni ordinarie) i trasferimenti di seguito indicati:

- (i) trasferimenti *mortis causa*, a titolo sia universale sia particolare;
- (ii) trasferimenti a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e ss. del codice civile;
- (iii) trasferimenti a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti in linea retta;
- (iv) trasferimenti anche derivanti da una fusione, una scissione, un conferimento, una vendita o altra operazione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo il trasferimento, al controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) direttamente e/o indirettamente del medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime ovvero del titolare stesso delle azioni oggetto del trasferimento;
- (v) trasferimenti della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una società fiduciaria e un'altra società fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Nel caso in cui si verificano le ipotesi di conversione automatica sopra descritte, i soci interessati avranno l'obbligo di comunicare la relativa vicenda alla Società.

La conversione avrà effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si verifichi l'ipotesi di conversione o, se antecedente, al giorno precedente alla c.d. *record date* di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo il verificarsi di un'ipotesi di conversione.

In caso di trasferimenti consentiti, sarà onere dei soci trasferenti fare in modo che gli intermediari procedano alle corrette scritturazioni, fermo in ogni caso il loro obbligo di darne comunicazione tempestiva alla Società.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di un'ipotesi di conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto (nella sua interezza) delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non siano state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte sarà sospeso sino alla regolarizzazione della situazione e le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso saranno annullabili ai sensi dell'art. 2377 del codice civile.

vii. Disciplina applicabile in caso di aumenti di capitale

La disciplina degli aumenti di capitale sarà modificata prevedendo in sintesi quanto segue:

- (i) in caso di aumenti gratuiti del capitale sociale con emissione di nuove azioni, saranno emesse nuove azioni ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;
- (ii) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni - siano azioni ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo - da ciascuno degli stessi detenute

al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, da parte delle assemblee speciali di alcuna categoria di Azioni;

- (iii) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e Azioni a Voto Plurimo: (a) il numero delle emittende azioni ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione, e (b) le azioni ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione e in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (I) le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; (II) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;
- (iv) per eventuali aumenti a pagamento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, non sarà necessaria l'approvazione delle assemblee speciali di categoria, anche laddove venga alterato il rapporto tra azioni ordinarie e Azioni a Voto Plurimo.

Inoltre, nel caso in cui la Società partecipasse a una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero a una fusione propria, i titolari di Azioni a Voto Plurimo avrebbero diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle medesime caratteristiche delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e compatibilità

viii. Effetti dell'introduzione delle Azioni a Voto Plurimo sui diritti di voto

L'azionista di maggioranza della Società risulta essere O Caminho S.r.l. (società controllata dal Presidente e Amministratore Delegato della Società), titolare di una partecipazione nel capitale sociale rappresentativa del 52,8% del medesimo.

Nell'ipotesi in cui O Caminho S.r.l. dovesse formulare la Richiesta di Conversione per tutte le Azioni Convertibili di sua rispettiva titolarità e nessun altro azionista dovesse convertire le proprie Azioni Convertibili, subordinatamente al verificarsi della Condizione Sospensiva, il Presidente e Amministratore Delegato della Società risulterebbe titolare indirettamente (per il tramite di O Caminho S.r.l.) del 73,6% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee della Società.

ix. Modifiche statutarie proposte

Al fine di emettere le Azioni a Voto Plurimo ai termini e alle condizioni sopra descritti, si renderà necessario modificare lo statuto sociale.

In particolare, l'art. 6 dello statuto dovrà essere modificato al fine di recepire l'esistenza di dette azioni e dovrà essere introdotto un nuovo articolo 6-bis disciplinante le Azioni a Voto Plurimo. Inoltre, occorrerà

modificare gli articoli 11, 14, 16, e 19 dello statuto sociale per adeguarlo alla nuova definizione di “Azioni Ordinarie” introdotta nell'art. 6.

Di seguito si riporta il testo degli articoli oggetto di modifica dell'attuale statuto ed il nuovo testo degli articoli dello statuto che si propone di approvare.

Statuto vigente	Nuovo statuto proposto (con evidenza delle modifiche: aggiunte in grassetto e cancellazioni barrate)
Articolo 6 – Capitale. Azioni. Dati identificativi degli azionisti	Articolo 6 – Capitale. Azioni. Dati identificativi degli azionisti
<p>6.1 Il capitale sociale è determinato in €. 369.924,39 (trecentosessantanovemilanovecentoventiquattro virgola trentanove) ed è diviso in n. 24.661.626 (ventiquattromilioniseicentosessantunomilaseicentove ntisei) di azioni; le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni in circolazione.</p>	<p>6.1 Il capitale sociale è determinato in €. 369.924,39 (trecentosessantanovemilanovecentoventiquattro virgola trentanove) ed è diviso in n. 24.661.626 (ventiquattromilioniseicentosessantunomilaseicentove ntisei) di azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”); e n. 0 (zero) azioni a voto plurimo aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 6-bis (le “Azioni a Voto Plurimo”), tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni in circolazione (le “Azioni”).</p>
<p>6.2 – Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.</p>	<p>6.2 – Le azioni Azioni hanno uguale valore. Ogni azione Azione Ordinaria dà diritto ad un voto, ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.</p>
<p>6.3 – Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il “TUF”).</p>	<p>6.3 – Le azioni Azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il “TUF”).</p>
<p>6.4 – La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p>	<p>6.4 – [INVARIATO]</p>

<p>6.5 – La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.</p>	<p>6.5– [INVARIATO]</p>
<p>6.6 – In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.</p>	<p>6.6 – In caso di aumento di capitale, le azioni Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.</p>
	<p>Articolo 6-bis – Azioni a Voto Plurimo</p>
<p>[NON PRESENTE]</p>	<p>6-bis.1. – Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.</p> <p>6-bis.2. – Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica, senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle azioni di categoria, e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi (gli “Eventi di Conversione”):</p> <p>(a) la richiesta di conversione, in qualsiasi momento, da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, corredata dalla certificazione dell’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione (la “Rinuncia al Voto Plurimo”);</p> <p>(b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell’usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (il “Trasferimento”), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti (come infra definiti);</p> <p>(c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio del controllo (nei limiti di quanto definito dall’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, applicabile mutatis</p>

mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) di una società o di un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo da un determinato soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (il "Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito;

(d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e s.m.i. (la "Società Fiduciaria"), per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria (il "Cambio di Mandato"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito.

6-bis.3. – Il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie nelle seguenti ipotesi (i "Trasferimenti Consentiti"):

(i) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;

(ii) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768- bis e seguenti del codice civile;

(iii) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti in linea retta;

(iv) qualsiasi Trasferimento anche derivante da una fusione, una scissione, un conferimento, una vendita o altra operazione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo il Trasferimento, al controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) direttamente e/o indirettamente del medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime ovvero del titolare stesso delle Azioni oggetto del Trasferimento;

(v) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Il Cambio di Controllo e il Cambio di Mandato non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

6-bis.4. – In ogni caso di Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo, che non configuri un Trasferimento Consentito, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

6-bis.5. – Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito (anche nelle ipotesi di Cambio di Controllo o Cambio di Mandato dipendenti dallo stesso), è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'intermediario (anche dimostrando la titolarità di ulteriori Azioni a Voto Plurimo ai fini di quanto disposto dal punto (i) del precedente paragrafo 6-bis.3) affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto nel presente articolo. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

6-bis.6. – Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data

successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, corredata dalla certificazione dell'intermediario.

La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritture l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.

6-bis.7. – In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificato l'Evento di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo l'Evento di Conversione (ciò, per quanto attiene agli effetti verso la Società, a condizione che la Società ne abbia avuto contezza ai sensi del presente articolo) – fermo restando l'obbligo degli intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono.

6-bis.8. L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi degli Eventi di Conversione e della conseguente conversione.

In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale. In caso di omissione dell'organo amministrativo la verifica degli Eventi di Conversione avviene a cura dell'organo di controllo che è tenuto altresì ad effettuare gli adempimenti che precedono.

6-bis.9. – In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di un Evento di Conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto (nella sua interezza) delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le

annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 del codice civile.

6-bis.10. – In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

(a) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;

(b) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, da parte delle assemblee speciali di alcuna categoria di Azioni;

(c) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo:
(i) il numero delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al numero di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione, e (ii) le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione e in proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (A) le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; (B) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

	<p><i>(d) per eventuali aumenti a pagamento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, non sarà necessaria l'approvazione delle assemblee speciali di categoria, anche laddove venga alterato il rapporto tra Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo.</i></p> <p><i>(Parimenti, nel caso in cui la Società partecipi a una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero a una fusione propria, i titolari di Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, Azioni munite delle medesime caratteristiche delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e compatibilità.</i></p>
	<p><i>6-bis.11. – Non è altresì necessaria l'approvazione delle assemblee speciali di categoria ai sensi dell'art. 2376 del codice civile in relazione alla deliberazione di richiesta di ammissione a quotazione/alle negoziazioni delle Azioni su di un mercato regolamentato o su di un sistema multilaterale di negoziazione.</i></p>
Articolo 11- Trasferibilità e negoziabilità delle azioni	Articolo 11- Trasferibilità e negoziabilità delle azioni
<i>11.1 – Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili</i>	<i>11.1 – Le azioni ordinarie Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili</i>
<i>11.2 – Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, mercato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan” e “Borsa Italiana”).</i>	<i>11.2 – Le azioni Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, mercato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan” e “Borsa Italiana”).</i>
<i>11.3 – Il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.</i>	<i>11.3 – [INVARIATO]</i>
Articolo 14 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto	Articolo 14 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto
<i>14.1 – A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni</i>	<i>14.1 – A partire dal momento in cui le azioni Azioni Ordinarie emesse dalla società sono ammesse alle</i>

<p>sull'Euronext Growth Milan si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") (di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.</p>	<p>negoziazioni sull'Euronext Growth Milan si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") (di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.</p>
<p>14.2 - Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso</p>	<p>14.2 - [INVARIATO]</p>
<p>14.3 - Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>	<p>14.3 - [INVARIATO]</p>
<p>Articolo 16 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p>	<p>Articolo 16 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p>
<p>16.1 - A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni</p>	<p>16.1 - [INVARIATO]</p>

<i>dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</i>	
<i>16.2 – Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.</i>	<i>16.2 – Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.</i> <i>Si precisa che nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.</i>
<i>16.3 – La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</i>	<i>16.3 – [INVARIATO]</i>
Articolo 19 – Competenze dell'assemblea ordinaria	Articolo 19 – Competenze dell'assemblea ordinaria
<i>19.1 – L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</i>	<i>19.1 – [INVARIATO]</i>
<i>19.2 – Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</i>	<i>19.2 – [INVARIATO]</i>
<i>19.3 – Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti</i>	<i>19.3 – Quando le azioni Azioni Ordinarie della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti</i>

<i>che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta di revoca delle azioni della società dalle negoziazioni, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 15.</i>	<i>che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta di revoca delle azioni della società dalle negoziazioni, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 15.</i>
Articolo 27 – Consiglio di Amministrazione	Articolo 27 – Consiglio di Amministrazione
<i>27.1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri.</i>	<i>27.1 – [INVARIATO]</i>
<i>27.2 – Spetta all’assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell’organo amministrativo e della relativa durata in carica, ferma restando la durata massima prevista dall’art. 2382, comma 2, c.c.</i>	<i>27.2 – [INVARIATO]</i>
<i>27.3 – Gli amministratori vengono nominati dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale</i>	<i>27.3 – [INVARIATO]</i>
<i>27.4 – Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</i>	<i>27.4 – [INVARIATO]</i>
<i>27.5 – Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell’azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</i>	<i>27.5 – [INVARIATO]</i>
<i>27.6 – Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all’assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell’assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate</i>	<i>27.6 – [INVARIATO]</i>
<i>27.7 – Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità,</i>	<i>27.7 – [INVARIATO]</i>

<i>l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</i>	
<i>27.8 - Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate</i>	<i>27.8 - [INVARIATO]</i>
<i>27.9 - Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.</i>	<i>27.9 - Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni Azioni Ordinarie alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.</i>
<i>27.10 - Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.</i>	<i>27.10 - [INVARIATO]</i>
<i>27.11 - Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</i>	<i>27.11 - [INVARIATO]</i>
<i>27.12 - Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</i>	<i>27.12 - [INVARIATO]</i>
<i>27.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</i>	<i>27.13 - [INVARIATO]</i>
<i>27.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un</i>	<i>27.14 - [INVARIATO]</i>

<p><i>amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</i></p>	
<p><i>27.15 - Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</i></p>	<p>27.15 - [INVARIATO]</p>
<p><i>27.16 - Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</i></p>	<p>27.16 - [INVARIATO]</p>
<p><i>27.17 - Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</i></p>	<p>27.17 - [INVARIATO]</p>

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di eVISO S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

delibera

- 1. di modificare l'art. 6 del vigente statuto sociale come segue:*

“6.1 Il capitale sociale è determinato in €. 369.924,39 (trecentosessantanove milanovecentoventiquattro virgola trentanove) ed è diviso in n. 24.661.626 (ventiquattromilioneicentosessantunomilaseicentoventisei) di azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”); e n. 0 (zero) azioni a voto plurimo aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 6-bis (le “Azioni a Voto Plurimo”), tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l’importo dell’intero capitale per il numero complessivo delle azioni in circolazione (le “Azioni”).

6.2 – Le Azioni hanno uguale valore. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall’art. 2347 del Codice Civile.

6.3 – Le Azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il “TUF”).

6.4 – La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

6.5 – La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.6 – In caso di aumento di capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.”

2. *di introdurre nel vigente statuto sociale un nuovo articolo 6-bis, rubricato “Azioni a voto plurimo”, avente il testo seguente:*

“6-bis.1. – Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.

6-bis.2. – Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica, senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle azioni di categoria, e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi (gli “Eventi di Conversione”):

(a) la richiesta di conversione, in qualsiasi momento, da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, corredata dalla certificazione dell’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione (la “Rinuncia al Voto Plurimo”);

(b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell’usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (il “Trasferimento”), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti (come infra definiti);

(c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio del controllo (nei limiti di quanto definito dall’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) di una società o di un ente che sia titolare della piena proprietà o dell’usufrutto di Azioni a Voto Plurimo da un determinato soggetto giuridico

a un soggetto giuridico diverso (il "Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito;

(d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e s.m.i. (la "Società Fiduciaria"), per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria (il "Cambio di Mandato"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito.

6-bis.3. – Il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie nelle seguenti ipotesi (i "Trasferimenti Consentiti"):

(i) qualsiasi Trasferimento ad altro soggetto titolare di Azioni a Voto Plurimo;

(ii) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;

(iii) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti del codice civile;

(iv) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti in linea retta;

(v) qualsiasi Trasferimento anche derivante da una fusione, una scissione, un conferimento, una vendita o altra operazione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo il Trasferimento, al controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) direttamente e/o indirettamente del medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime ovvero del titolare stesso delle Azioni oggetto del Trasferimento;

(vi) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Il Cambio di Controllo e il Cambio di Mandato non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

6-bis.4. – In ogni caso di Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo, che non configuri un Trasferimento Consentito, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

6-bis.5. – Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito (anche nelle ipotesi di Cambio di Controllo o Cambio di Mandato dipendenti dallo stesso), è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'intermediario (anche dimostrando la titolarità di ulteriori Azioni a Voto Plurimo ai fini di quanto disposto dal punto (i) del precedente paragrafo 6-bis.3) affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto

previsto nel presente articolo. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

6-bis.6. – Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, corredata dalla certificazione dell'intermediario.

La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritture l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.

6-bis.7. – In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificato l'Evento di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo l'Evento di Conversione (cioè, per quanto attiene agli effetti verso la Società, a condizione che la Società ne abbia avuto contezza ai sensi del presente articolo) – fermo restando l'obbligo degli intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono.

6-bis.8. L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi degli Eventi di Conversione e della conseguente conversione.

In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale. In caso di omissione dell'organo amministrativo la verifica degli Eventi di Conversione avviene a cura dell'organo di controllo che è tenuto altresì ad effettuare gli adempimenti che precedono.

6-bis.9. – In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di un Evento di Conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto (nella sua interezza) delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 del codice civile.

6-bis.10. – In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

(a) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;

(b) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 del codice civile. Le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto dai soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; in assenza di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le stesse si convertiranno automaticamente in

Azioni Ordinarie, in ragione di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

(c) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie;

(d) in caso di aumento di capitale sociale in opzione da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie (ferma restando l'approvazione dell'assemblea speciale della categoria di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'art. 2376 del codice civile), il diritto a sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie dovrà in ogni caso essere riconosciuto ai titolari di Azioni Ordinarie e ai titolari di Azioni a Voto Plurimo (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge) in proporzione e in relazione a tutte le Azioni - sia Azioni Ordinarie sia Azioni a Voto Plurimo - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Parimenti, nel caso in cui la Società partecipi a una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero a una fusione propria, i titolari di Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, Azioni munite delle medesime caratteristiche delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e compatibilità.

6-bis.11. - Non è altresì necessaria l'approvazione delle assemblee speciali di categoria ai sensi dell'art. 2376 del codice civile in relazione alla deliberazione di richiesta di ammissione a quotazione/alle negoziazioni delle Azioni su di un mercato regolamentato o su di un sistema multilaterale di negoziazione."

3. di modificare l'art. 11 del vigente statuto sociale come segue:

"11.1 - Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili.

11.2 - Le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, mercato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan" e "Borsa Italiana").

11.3 - Il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società."

4. di modificare l'art. 14 del vigente statuto sociale come segue:

"14.1 - A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") (di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

14.2 - Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

14.3 – Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.”

5. di modificare l'art. 16 del vigente statuto sociale come segue:

“16.1 – A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Growth Milan trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

16.2 – Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il “cambiamento sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Si precisa che nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

16.3 – La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.”

6. di modificare l'art. 19 del vigente statuto sociale come segue:

“19.1 – L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 – Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

19.3 – Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta di revoca delle azioni della società dalle negoziazioni, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 15.”

7. di modificare l'art. 27 del vigente statuto sociale come segue:

“27.1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri.

27.2 – Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica, ferma restando la durata massima prevista dall'art. 2382, comma 2, c.c.

27.3 – Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

27.4 – Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

27.5 – Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

27.6 – Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

27.7 – Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

27.8 – Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

27.9 – Resta inteso che in caso di ammissione delle Azioni Ordinarie alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

27.10 – Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

27.11 – Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti – e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

27.12 – Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.13 – Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.14 – Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo

candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

27.15 – Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

27.16 – Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

27.17 – Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.”

Saluzzo, 4 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Gianfranco Sorasio